



APPROFONDIMENTI



MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2014

FATTURA DIGITALE E CONSERVAZIONE A NORMA



Tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione dal prossimo 31 marzo 2015 accetteranno solo fatture in formato digitale, e per parte di essi, in primo luogo le scuole, ciò vale già da tempo. Facciamo attenzione alla conservazione a norma.



Gianpaolo CONCARI

COMMERCIALISTA IN SORAGNA (PR)

Condividi

In un [precedente intervento](#) (si veda articolo allegato in calce) si è parlato dello standard delle fatture elettroniche dirette alla Pubblica amministrazione (PA). Vale la pena ricordare che, dal prossimo 31 marzo 2015, per quanto riguarda le sole prestazioni sinallagmatiche, la fattura elettronica sarà lo standard di colloquio obbligatorio con la PA.

Un primo scaglione di operazioni è già a regime dallo scorso 6 giugno 2014 e riguarda le operazioni di vendita e di prestazione di servizi, verso corrispettivo, effettuate a favore dei ministeri (comprese le scuole pubbliche, emanazione del Ministero per la Pubblica Istruzione), delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza.

Mentre ci si avvicina alla *deadline* del 31 marzo le indicazioni ufficiose, emerse in incontri di studio e convegni, sono che le operazioni legate a prestazioni rese in regime di convenzione e soggette a rendicontazione sono escluse dall'obbligo di emissione di documenti elettronici.

Ciò significa che i documenti riepilogativi di spesa che un'associazione di volontariato (ad esempio) presenta alla PA per essere rimborsata, non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica. Questo emerge dal tenore letterale della norma che prevede le specifiche

procedure solo per le fatture, cioè quei documenti fiscali emessi a fronte di cessioni di beni e/o di prestazioni di servizi diretti alla PA.

E' comunque probabile che nel futuro il sistema potrà essere implementato ed esteso anche alle operazioni in convenzione con rendicontazione, dal momento che anche queste costituiscono una non trascurabile fonte di "debito" per la PA.

L'emissione di una fattura digitale non è di per sé un problema insormontabile: una volta ottenuti un indirizzo pec e una firma digitale adeguati, diverse sono le soluzioni offerte sia dagli applicativi che si utilizzano per l'emissione delle fatture sia in *outsourcing*. Il tutto più o meno a buon mercato.

Ho scritto "adeguati" non a caso perché gli indirizzi pec messi a disposizione dal Governo (c.d. CEC-PAC), oltre al fatto che non erano riconosciuti dal Governo stesso (sic!) per questo tipo di comunicazioni, verranno chiusi e resi definitivamente inaccessibili entro il 18 settembre 2015.

Occorre tenere presente che oltre al codice unico di gara (CIG) e al codice unico di progetto (CUP) sarà necessario indicare anche il codice di un ufficio di fatturazione elettronica funzionalmente preposto a ricevere la fattura elettronica. Ogni amministrazione si dota anche di un codice centrale denominato "Uff_eFatturaPA" a cui saranno inviate le fatture finché non sarà individuato l'ufficio funzionale specifico. I vari codici si reperiscono attraverso l'[indice delle Pubbliche Amministrazioni](#) (IPA) che permette di instradare in modo univoco (si spera!) il documento emesso in formato XML verso l'amministrazione destinataria della fornitura. Risulta perciò basilare acquisire i codici necessari sin dal momento della stipula del contratto per non trovarsi in panne al momento dell'emissione della fattura.

L'invio della fattura

All'invio del file il sistema di interscambio (SdI) produce un primo messaggio di ricevuta che conferma esclusivamente la rispondenza formale del file al formato richiesto. Questo però non significa che la fattura sia giunta alla corretta destinazione bensì solo la conformità tecnica del file.

Lo SdI procede quindi a recapitare il file all'amministrazione destinataria e, se il file viene respinto, il sistema invia al fornitore un messaggio motivato di mancato recapito entro 15 giorni dall'invio, affinché si provveda a rimuovere l'ostacolo all'inoltro.

Ai fini IVA è importante notare che la fattura si ha comunque per emessa e quindi deve concorrere alla liquidazione dell'imposta se del caso. Il problema è che la fattura non accettata dalla PA comporta il divieto di pagamento della fornitura: questo è quanto disposto dall'art. 6, comma 6, d.m. 55/2013.

Finché la fattura elettronica non giunge al corretto destinatario e non viene accettata dallo stesso come rispondente al contratto stipulato, il documento elettronico rimane in una sorta di "limbo telematico" che non produce alcun effetto in tema di pagamento della fornitura.

La conservazione a norma

Risolti i vari problemi dell'emissione delle fatture elettroniche, **la questione più importante** diviene la loro **conservazione** a norma posto che, per effetto dell'art. 39, comma 3, d.P.R. 633/72, le stesse devono essere conservate elettronicamente, ai sensi dell'art. 21, comma 5, d.lgs. 82/2005.

Diviene perciò opportuno isolare le fatture elettroniche destinate alla PA perché, ad esempio, se nel corso dell'anno ci si trovasse ad emettere la prima fattura elettronica con il progressivo n. 300, non solo dovrebbe essere conservata a norma la fattura 300, ma anche le precedenti 299 sebbene siano state emesse in formato cartaceo.

La norma di riferimento si rinviene nel [d.m. 23/01/2004](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella successiva [circolare del 06/12/2006 n. 36](#) dell'Agenzia delle Entrate.

In entrambi i provvedimenti si prescrive che le fatture elettroniche devono essere conservate senza soluzione di numerazione progressiva e di continuità temporale.

Si ritiene perciò utile procedere ad una numerazione *ad hoc* delle fatture elettroniche con istituzione di un registro sezionale IVA nel quale registrarle.

Ulteriori informazioni sul tema si possono reperire consultando la [**circolare del 31/03/2014 n. 1**](#)

LE PILLOLE DI FISCOSPORT :: PILLOLE



GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ENTI NON PROFIT



Dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali dello Stato accettano solo le fatture in forma elettronica. Vediamo che succede per gli enti non profit.



Gianpaolo CONCARI

COMMERCIALISTA IN SORAGNA (PR)

Condividi

La fattura elettronica è una fattura i cui contenuti sono trasformati, mediante elaborazione elettronica, in un file digitale.

Ne abbiamo sostanzialmente di tre tipi:

1. la semplice fattura cartacea, trasformata in file digitale mediante uno scanner
2. la fattura generata in formato digitale che può essere inviata così com'è o corredata di firma digitale, marcatura temporale (time stamping) e può essere inviata mediante posta elettronica certificata (pec)
3. la fattura generata in formato xml (*eXtensible Markup Language*) che può essere inviata via internet o attraverso canali dedicati al corrispondente

Sulla prima non vale la pena soffermarsi troppo poiché non ha una particolare utilità pratica.

La seconda invece inizia ad essere un po' più utile: il documento può essere riprodotto nello stesso modo in cui esso è visibile se fosse in formato cartaceo. Si tratta di file in formato pdf o tiff, non modificabili, ai quali possono essere apposte la firma digitale (semplice o qualificata) del soggetto che ha emesso il documento ed eventualmente anche la marcatura temporale.

Secondo la legislazione italiana, il documento digitale munito di firma digitale non può essere ripudiato dal soggetto mittente, salvo che provi che la sua firma digitale non gli sia stata sottratta fraudolentemente.

La terza è il sistema con cui, dal 6 giugno 2014 si è iniziato a colloquiare con la Pubblica amministrazione: la fattura è trasformata in formato xml e trasmessa, previa apposizione della firma digitale, ad un sistema di interscambio (SDI).

Quest'ultimo è il sistema con cui la Pubblica amministrazione dovrebbe acquisire, in modo più efficiente ed efficace di quello cartaceo, tutte le fatture che sono ad essa indirizzate al fine di poter avere, in tempo reale, la dimensione del debito che ha nei confronti dell'insieme dei suoi fornitori.

Del resto è anche una necessità ormai ineludibile, posto che il "traffico" documentale annuo è stimato tra i 7,5 e i 10 milioni di fatture.

Per il momento si tratta di un obbligo al quale i fornitori devono ottemperare dal 6 giugno 2014 per l'emissione delle fatture nei confronti delle amministrazioni centrali della Pubblica amministrazione.

Per le fatture emesse nei confronti delle Asl, enti locali, scuole pubbliche (alcune hanno già iniziato) ecc. c'è tempo sino al prossimo 31 marzo 2015, salvo che l'amministrazione destinataria non decida di attivare prima il sistema: le amministrazioni periferiche infatti hanno *facoltà* di attivare la fatturazione elettronica sino a quella data, oltre la quale la fatturazione digitale sarà uno standard obbligatorio.

Quasi allo scadere del termine, con il decreto legge 66/2014 si è intervenuti sull'impianto normativo della fattura elettronica introducendo nel tracciato standard anche il codice CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto) il che ha complicato un po' la situazione perché si sono dovuti aggiornare i *software* in zona Cesarini.

* * *

Vi sono alcune questioni specifiche circa la conservazione dei documenti generati elettronicamente che sono affrontati dalla [circolare del 24/06/2014, n. 18/E – Agenzia delle Entrate](#) a cui rimandiamo per brevità. Del contenuto, molto puntuale, occorre ricordare che uno dei requisiti più importanti della fattura elettronica è che il processo elettronico di generazione del contenuto del file deve garantire la sua immodificabilità nel tempo. Ciò è ottenuto mediante utilizzo dello standard XML e della firma elettronica.

Vale la pena segnalare che al processo risultano interessati anche gli enti *non profit*, che emettono fatture verso la Pubblica amministrazione e che, ovviamente, devono dotarsi delle necessarie strutture informatiche per fare fronte ai nuovi adempimenti.

Al momento il mercato offre diverse soluzioni, anche in *outsourcing*, più o meno onerose.

Tra queste segnalo soluzioni che definisco "**facciamo tutto in casa**" dove il soggetto emittente provvede a generare il file in versione XML e, attraverso una piattaforma digitale in rete, fornita da un soggetto terzo, trasmette all'amministrazione destinataria il file munito di firma digitale. Tali soluzioni sono abbastanza economiche ma presuppongono alcune dotazioni informatiche di base (queste invece non ancora molto economiche) da parte dell'ente emittente, che partono da un *software* di fatturazione capace di generare un file in formato XML. Dimentichiamo infatti di utilizzare un semplice file generato da un *word processor* ancorché salvato in formato XML, poiché i file utilizzati dalla pubblica amministrazione hanno un loro formato predeterminato.

Vi sono poi soluzioni "**fanno tutto loro**" dove il soggetto emittente trasmette la fattura in formato pdf all'intermediario che provvede a trasformarlo in formato XML e a trasmetterlo all'amministrazione destinataria.

Dovrebbero essere interessate al processo (già dallo scorso 6 giugno) anche le federazioni sportive nazionali (sebbene vi sia un giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato), per cui se le associazioni sportive dilettantistiche o le società sportive dilettantistiche dovessero

fatturare loro prestazioni alle federazioni sportive a cui sono affiliate, dovranno prestare attenzione alle specifiche normative di cui si sta parlando. E' certo invece che la fatturazione diretta a CONI, Coni Servizi SpA e Comitato Italiano Paralimpico debba essere in versione digitale ¹.

Ciò che non è ancora del tutto chiaro è se dal processo siano interessati anche quelle operazioni di fornitura di servizi in convenzione dove l'amministrazione pubblica interviene a rimborsare i costi sostenuti dall'ente *non profit* e riconosciuti in base a specifici accordi.

Nonostante non si tratti di fatture ma di rendiconti di spesa, sugli stessi ormai da tempo occorre indicare i codici CIG e CUP.

Da una parte vi è la necessità di fornire (giustamente) l'ammontare del debito maturato anche per queste operazioni ma dall'altra vi è il fatto che non si tratta di fatture poiché non vi è prestazione di servizi o cessione di beni ma una mera richiesta di rimborso di spese sostenute.

E' auspicabile che la Pubblica amministrazione fornisca indicazioni in merito affinché gli enti interessati possano adeguarsi ai nuovi standard se del caso.

Nel frattempo si segnala anche [questo sito](#) dove possono essere consultate ulteriori informazioni sul tema.

Nei prossimi mesi Fiscosport non mancherà di tenere aggiornati i propri lettori, soprattutto in previsione della scadenza del 31 marzo 2015, termine ultimo prima che la fatturazione digitale divenga uno standard obbligatorio.

1 L'art. [6 del decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55](#) dispone che "*gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni [norma che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA] decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.*

3. *Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ...*

Per la consultazione dell' **Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato** individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 citato dal decreto, si rinvia a [questo link](#).